



COMUNE DI SUTRI
(Provincia di Viterbo)

STATUTO COMUNALE

(come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31.07.2018)

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI		Capo III - Difensore civico territoriale
	PREMESSA	44	Ufficio del Difensore Civico Territoriale
1	Definizione		TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
2	Autonomia	45	Albo Pretorio
3	Finalità	46	Svolgimento dell'attività amministrativa
4	Territorio e sede comunale		TITOLO V — PATRIMONIO FINANZA - CONTABILITÀ
5	Assetto e utilizzazione del territorio	47	Demanio e patrimonio
6	Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco	48	Ordinamento finanziario e contabile
7	Programmazione e Cooperazione	49	Revisione economico-finanziaria
8	Pari opportunità		TITOLO VI I SERVIZI
9	Assistenza, integrazioni sociali e diritti dei disabili. Coordinamento degli interventi	50	Servizi pubblici locali
10	Conferenza Stato-Città- Autonomie locali	51	Gestione in economia
11	Tutela dei dati personali	52	Aziende speciali
	TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Giunta, Sindaco)	53	Istituzioni
	Capo I – Consiglio comunale	54	Società
12	Elezione – Composizione – Presidenza – Consigliere anziano – Competenze	55	Concessione a terzi
13	Presidente del Consiglio	56	Tariffe dei Servizi
14	Revoca del Presidente del Consiglio	57	Servizi alla persona
15	Consiglieri Comunali – convalida – programma di governo		TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA
16	Funzionamento –decadenza dei consiglieri	58	Convenzioni e Consorzi
17	Sessioni del Consiglio	59	Unioni di Comuni
18	Esercizio della potestà regolamentare	60	Esercizio associato di funzioni e servizi da parte di due o più comuni
19	Gruppi Consiliari e Commissioni	61	Accordi di programma
20	Consiliari permanenti		TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE
21	Costituzione di Commissioni speciali Indirizzi per le nomine e le designazioni		Capo I Organizzazione degli uffici e personale
	Capo II - Giunta e Sindaco	62	Criteri generali in materia di organizzazione
22	Elezione del Sindaco	63	Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
23	Linee programmatiche	64	Ordinamento degli uffici e dei servizi
24	Funzioni e competenze del Sindaco- Capo dell'Amministrazione	65	Organizzazione del personale
25	Funzioni del Sindaco – Ufficiale di Governo	66	Stato giuridico e trattamento economico del personale
26	Dimissioni del Sindaco	67	Incarichi esterni
27	Vice Sindaco		
28	Delegati del Sindaco		

29	Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione				
30	La Giunta – Composizione e nomina - presidenza				
31	Competenze della Giunta				
32	Funzionamento della Giunta				
33	Cessazione dalla carica di assessore				
34	Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia				
	TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO				
	Capo I - Partecipazione dei cittadini Riunioni - Assemblee – Consultazioni - Istanze e petizioni				
35	Partecipazione dei cittadini				
36	Riunioni e assemblee				
37	Consultazioni				
38	Consulte Comunali				
39	Istanze e petizioni				
40	Cittadini dell'Unione Europea –Stranieri soggiornanti – Partecipazione alla vita pubblica locale.				
	Capo II – Referendum				
41	Azione referendaria				
42	Disciplina del referendum				
43	Effetti del referendum				
					Capo II Segretario Comunale – Vice Segretario
				68	Segretario comunale
				69	Vice Segretario comunale
				70	Responsabili degli uffici e dei servizi
				71	Avocazione
				72	Ufficio di staff
				73	Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro
				74	Rappresentanza del Comune in giudizio
					TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI
				75	Entrata in vigore
				76	Modifiche dello statuto
					Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (art. 5)
					Allegato B) - Descrizione del gonfalone (art. 5)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

PREMESSA

Σούτριον – Sutrium – Sutri

Figlia di Saturno e a lui cara, ricca di messi e d'armenti. Distesa su uno sperone di tufo, di pelasgiche origini e d'etrusca civiltà. Espugnata dalle armi di Furio, di Roma divenne colonia. Porta d'Etruria nei secoli imperiali e dell'Urbe, per i pellegrini provenienti da nord, nella media aetas. Sutri antichissima città, possedimento della Chiesa per volere del longobardo Liutprando che dono ne fece a Gregorio II. Terra di poeti, descritta da Petrarca. Luogo sacro di culti antichi, mitraci, cristiani, celebrati nel segreto delle rocce scavate per accogliere spoglie di corpi eletti. Scena per dispute ecclesiali, di concili, di papi ivi eletti e deposti, città di Barbarossa, Federico II e Enrico III. Sutri è carica di storia ed è città ancora viva e splendente, nel verde di boschi di querce e castagni, alle propaggini di monti circondata da laghi, cuore della Tuscia, ornata di mirabili vestigia, orgoglio delle sue genti.

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di SUTRI è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Finalità

1. il Comune di Sutri rappresenta gli interessi della comunità, si impegna per il suo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle regole democratiche e dei diritti.

2. Il Comune di Sutri si impegna a tutelare un equilibrato assetto del territorio e concorre alla riduzione dell'inquinamento, ed assicura attraverso un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità dei suoi cittadini e delle generazioni future. Oltre a tutelare la salute dei cittadini si impegna a salvaguardare altresì le diverse specie viventi e la biodiversità.
3. Il Comune di Sutri inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) promuovere e assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale riconoscendo, sostenendo e valorizzando l'apporto del volontariato e del terzo settore in genere.
 - b) conservazione, tutela e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti nel territorio;
 - c) tutelare e valorizzare per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, naturale, ambientale, monumentale anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati
 - d) tutelare i diritti umani, della persona e della famiglia, valorizzare sul piano sociale la maternità e la paternità, assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - e) garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - f) rispetto e tutela, anche attraverso la promozione dei valori della tolleranza delle diversità siano esse etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;
 - g) promozione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.
 - h) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 4

Territorio e Sede comunale

1. il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica
2. il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti
3. La sede del Comune è sita in Piazza del Comune , n.32.
La sede del Comune potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
5. Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art.5

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune di Sutri si impegna, per quanto di sua competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, a promuovere e sostenere una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, salvaguardando le attività produttive locali.
2. Attraverso la collaborazione con gli imprenditori agricoli e le associazioni di categoria garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali
3. Si impegna ad attuare un rigoroso controllo del territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica

4. Il Comune di Sutri è la porta dell'Etruria, il primo potere temporale della Chiesa, la mansione più importante prima di Roma sulla via Francigena per queste sue specificità il comune si impegna a promuovere tutte le iniziative utili a recuperare, valorizzare e rendere fruibili le presenze storiche e culturali del territorio, anche ai fini dello sviluppo economico e turistico.

Art. 6

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7

Programmazione e cooperazione

1. il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia e la Regione.

3. promuove lo sviluppo delle attività agricole, favorendo un'ordinata espansione delle stesse, quale espressione dei costumi e delle tradizioni locali al fine di consentire una giusta collocazione del prodotto sul mercato e favorisce la sperimentazione sia in campo produttivo che distributivo.

4. promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riferimento a quello artistico ed espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

e) realizza iniziative varie (incontri, convegni, tavole rotonde) che sollecitino la disponibilità all'impegno amministrativo, al fine di "garantire" anche nella Giunta la presenza di entrambi i sessi in base alle vigenti prescrizioni di legge, tenuto conto che il Sindaco può nominare un assessore esterno, così come previsto nel successivo art. 27;

f) istituisce, con apposito atto giuntale di carattere organizzativo, il CUG – Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 9

Assistenza, integrazioni sociali e diritti dei disabili
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore dei disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 10

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 11

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano – Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale può dotarsi della figura istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale. Le modalità di nomina e revoca del Presidente del Consiglio comunale sono definite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, cui sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal vice sindaco, se eletto consigliere, qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio, o dal consigliere anziano, se è stato nominato il Presidente del Consiglio.

4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4 comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
5. Il consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art. 42 D.lgs. 267/2000.
6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 13

Presidente del consiglio

1. Nel caso in cui l'Ente decide di eleggere il Presidente tra i Consiglieri comunali, lo stesso è eletto con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun consigliere ottiene il quorum richiesto la votazione si ripete, nella stessa seduta, per altre due volte e risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Sino alla avvenuta elezione del Presidente il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio eletto, questi viene sostituito dal Consigliere anziano. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono perfette efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizioni delle stesse al protocollo del Comune. Nel caso in cui il Comune si avvalga delle facoltà di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio competono tutte le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco quale Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio è incompatibile con la carica di Assessore Comunale.

Art. 14

Revoca del Presidente del consiglio

1. Il Presidente del Consiglio, se diverso dal Sindaco, può essere revocato prima dalla scadenza del mandato con le stesse modalità stabilite per la sua elezione. Il provvedimento di revoca deve essere puntualmente motivato e può essere adottato solo per reiterate violazioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per il funzionamento ed efficacia dei lavori del Consiglio.

Art. 15

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al consiglio comunale il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e con i suoi aggiornamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il 31 luglio di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 16

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate nella segreteria comunale almeno 48 prima della seduta ;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei consiglieri assegnati per la prima convocazione e almeno cinque consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Sindaco – e se nominato al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. Si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, spetta, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza, per la partecipazione al consiglio.

In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco in base ad apposito decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 17

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
 - c) per l'approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 18

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono pubblicati sul sito web del Comune nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente" "Atti Generali". Della delibera di approvazione viene data notizia con apposito avviso sul sito web del Comune.

Art. 19

Gruppi consiliari e Commissioni consiliari permanenti

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di norma un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere, e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
2. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Prima e o in mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano del Gruppo, come individuato a norma del presente statuto.
3. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
4. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
5. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 20

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Art. 21

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
2. Ai componenti della giunta comunale ed ai consiglieri comunali non è consentito ricoprire cariche presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune; è inoltre vietato agli stessi e ai consiglieri comunali svolgere incarichi professionali o consulenza presso i medesimi enti.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 22

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 23

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 15, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 24

Funzioni e competenze del Sindaco – Capo dell'Amministrazione

Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, qualora non venga nominato il Presidente del Consiglio a norma del precedente art. 13, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Al Sindaco in particolare spetta :

- a) convocare e presiedere il consiglio, qualora non venga nominato il Presidente del Consiglio e la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza;
- b) rappresentare l'Ente anche in giudizio;
- c) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
- d) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli assessori;
- e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti;
- f) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) coordinare e riorganizzare, d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) provvedere, alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento dell'amministrazione ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- i) convocare i comizi per i referendum comunali;
- j) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- k) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare e al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato Regolamento, sulla base dei principi fissati nell' art. 109 T.U.;
- l) attribuire e definire gli incarichi per collaborazioni esterne, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti nell' art. 110 T.U. 267/2000 e dell'art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001;
- m) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
- n) promuovere gli accordi di programma;
- o) emanare le ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.

Art. 25

Funzioni del Sindaco – Ufficiale di Governo

- 1) Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale , di leva e statistica, esercitando, altresì le funzioni relative a detti servizi;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;
- 2) Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni, di cui sopra concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statale, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità di Pubblica Sicurezza;
- 3) Il Sindaco , altresì , quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, edilizia, polizia locale e in caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico ed acustico o per motivi di sicurezza urbana o in presenza di circostanze straordinarie il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
- 4) Il Sindaco segnala inoltre alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

Art. 26

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.27

Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 53 comma 2 T.U. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 28

Delegati del Sindaco

- Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
 3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniquale volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
 5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri.

Art. 29

Divieto generale di incarichi e consulenze – obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 30

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori, compreso il Vicesindaco.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico – amministrative.
3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi, ove ed in quanto sussistano i presupposti, attesa la natura fiduciaria della nomina. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
5. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
8. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 31

Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
6. La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di concorso proclamandone i vincitori.

7. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 lett. "1" T.U. 267/2000.

Art. 32

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 33

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 34

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PETIZIONI

Art. 35

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 36

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 37

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 38

Consulte comunali

1. Il Consiglio Comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale può istituire Consulte permanenti, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività con apposito regolamento comunale. Tali Consulte hanno carattere squisitamente "consultivo" con

la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente.

2. La Consulta comunale è composta dall'Assessore o dal Consigliere delegato che la presiede e da ulteriori due Consiglieri, uno di maggioranza e l'altro di minoranza da individuarsi con apposito regolamento.

Possono essere chiamati a far parte delle Consulte, con le modalità definite da apposito regolamento:

- i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata;
- gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali;
- uno o più esperti del settore;
- eventuali componenti esterni.

3. A tutti coloro che partecipano ai lavori delle Consulte comunali non compete gettone di presenza.

Art. 39

Istanze e petizioni

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio o alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Consiglio o la Giunta Comunale, entro 30 giorni dal ricevimento delle istanze, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, precisano le motivazioni che impediscano l'adozione dei provvedimenti richiesti.

3. Le istanze e petizioni dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 40

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:

- a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale

Capo II

REFERENDUM

Art. 41

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- d) sullo Statuto;
- e) sul regolamento del Consiglio Comunale.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 42

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 43

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE

Art. 44

Ufficio del Difensore civico territoriale

1. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia di Viterbo.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 45

Albo pretorio

1. E' istituito l'Albo Pretorio on-line, che consiste nella parte dello spazio "WEB" del sito informatico istituzionale del Comune di Sutri, indicato con il seguente indirizzo: "www.comune.sutri.vt.it" riservato esclusivamente alla pubblicazione di atti o documenti per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. L'Albo pretorio on-line è allocato nella prima pagina di apertura (c.d. Home Page) del predetto sito informatico con un apposito collegamento (c.d. link) denominato "Albo Pretorio on-line".

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal Consiglio comunale, saranno resi noti mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente e da affiggersi nella sede del Comune in luogo facilmente accessibile al pubblico.

Art. 46

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e la regione.

TITOLO V

PATRIMONIO – FINANZA - CONTABILITA'

Art. 47

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 48

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e sulla base dei principi contabili del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni.

Art. 49

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 43, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, istituzioni e degli altri enti ed organismi è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 50

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

Art. 51

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 52

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successivi modificazioni ed ai principi del codice civile.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi; rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e per non più di 45 giorni dalla nomina del Consiglio stesso;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta. I soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

4. Il Sindaco, su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 53

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, turistico/ambientali/ culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m. e i. ed adotta il medesimo sistema contabile del Comune. Il Comune di Sutri che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico- patrimoniale, può imporre all'Istituzione l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art.54 comma 2 per le aziende speciali.
4. La nomina e la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione di istituzioni dipendenti è disposta dal Sindaco, con proprio decreto, il quale ne riferisce al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
6. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
 - a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m., completo dei relativi allegati;
 - c) le variazioni di bilancio;
 - d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m. completo dei relativi allegati;
9. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 54

Società

1. Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società nel rispetto delle norme di cui al T.U. delle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Art. 55

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 56

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

Art. 57

Servizi alla Persona

1. L'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante i seguenti strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata, del Comune:

a) accreditamento;

b) convenzione con le organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 (art. 3 D.P.C.M. 30 marzo 2001);

c) acquisto di servizi e prestazioni (art. 5 D.P.C.M. 30 marzo 2001)

d) affidamento ai soggetti del terzo settore (art. 6 D.P.C.M. 30 marzo 2001).

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 58

Convenzioni e consorzi

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Per le ipotesi di cui all'art. 30, 3° co. del d.lgs. 267/2000, il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

4. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

5. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

6. Ai sensi dell'articolo 2 comma 28 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è consentita l'adesione ad un unico consorzio, fatte salve le disposizione di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 59

Unione di Comuni

1. Il Comune di Sutri può far parte di UNIONI DI COMUNI che devono essere costituite, di norma, tra comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

Art. 60

Esercizio associato di funzioni e servizi da parte di due o più comuni

Il Comune di Sutri potrà esercitare in forma associata insieme ad altri comuni alcune funzioni e/o alcuni servizi secondo il disposto dell'art. 33 del T.U. delle autonomie locali.

Art. 61

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 62

Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi: o accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; o riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili; o compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; o attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 63

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 64

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si

esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 65

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 66

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 67

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 d.Lgs. 267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.lgs. 165/2001, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II

SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 68

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Art. 69

Vice Segretario comunale

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di nomina del Vice Segretario, che potrà essere individuato tra il personale di ruolo del Comune avente requisiti di accesso pari a quelli della carriera di Segretario comunale, inquadrato nella Cat. D.

Art. 70

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 50 comma 5 D.legs. 267/2000

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 71

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile

Art. 72

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 73

Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro

1. il Comune provvede, con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ad organizzare l'ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro, in modo da assicurare, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'efficace svolgimento delle relative attività.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

Art. 74

Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio il Sindaco rappresenta il Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Il Sindaco autorizza ad agire o resistere nei giudizi di ogni ordine e grado.

3. La nomina del difensore è di competenza della Giunta.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del comune.

Art. 76

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.